



COMUNE DI CASABONA  
(PROVINCIA DI CROTONE)

COPIA

Nr. 63 del registro deliberazioni  
Data 25.10.2018

prot. n. 260 del \_\_\_\_\_

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Presa d'atto deliberazione Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 18/SezAUT/2018/QMIG in data 24.07.2018 in materia di diritti di rogito. Atto di indirizzo.

L'anno **duemiladiciotto**, addì **venticinque** del mese di **ottobre**, alle ore **18,30**, nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

N°	COGNOME E NOME		PRESENTE	ASSENTE
1	CARVELLO Natale	Sindaco	X	
2	SCUTIFERO Carmela	Assessore	X	
3	Arone Rosa	Assessore		X
Totale presenti/assenti			2	1

Partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa Caterina SPADAFORA**.

Assume la Presidenza, in qualità di Sindaco, **Natale CARVELLO** che, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- il Segretario Comunale roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c), del d.lgs. n. 267/2000;
- per tale attività, originariamente, l'art 41 della l. n.312/1980 attribuiva al segretario comunale una quota, fino al massimo di un terzo dello stipendio in godimento, dei diritti di rogito riscossi dall'ente;
- successivamente, il D.L. n. 90/2014 ha abrogato tale disposizione e, all'art. 10, comma 2, ha statuito che il provento annuale dei diritti di segreteria (di rogito) fosse attribuito integralmente al Comune o alla Provincia, senza destinare alcuna quota al Segretario Comunale;
- in sede di conversione in legge del D.L. n. 90/2014, il Parlamento ne ha modificato il contenuto, aggiungendo all'art. 10 il comma 2-bis che testualmente recita: *"negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i Segretari Comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al Segretario Comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento"*;
- la formulazione letterale della disposizione ha generato incertezze applicative concernenti la corretta individuazione dell'ambito applicativo in relazione al significato della locuzione *"negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale"*, incertezze che hanno originato richieste di parere ad alcune Sezioni regionali di controllo che si sono pronunciate in direzioni diverse;
- la questione della spettanza, o meno, ai Segretari di fascia A e B dei diritti di rogito - nei limiti ed alle condizioni previste dal richiamato comma 2-bis, è stata azionata in sede civile da alcuni segretari comunali (l'esito comune a tutti i ricorsi al Giudice ordinario in veste di giudice del lavoro è stato quello di un riconoscimento di tale diritto);
- l'applicazione letterale della norma, d'altronde, secondo il Giudice del Lavoro, risulta perfettamente aderente al disposto dell'art. 37 CCNL dei Segretari Comunali che, nel novero delle voci che compongono la retribuzione, inserisce anche i diritti di rogito;
- la Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto con la deliberazione n. 192/2018/QMIG, nell'adunanza del 24 luglio 2018, enuncia il seguente principio di diritto: *"In riforma del primo principio di diritto espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all'art. 10 comma 2-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C nonché ai Segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali"*, precisando nella medesima deliberazione che *"La Sezione regionale di controllo per il Veneto si atterrà al principio di diritto enunciato nel presente atto di orientamento, al quale si conformeranno tutte le Sezioni regionali di controllo ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213"*;

**CONSIDERATO CHE**, come chiarito dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti con la deliberazione N. 18/SEZAUT/2018/QMIG in data 24.07.2018, *"la ratio della disposizione non è da individuarsi nella carenza in sé nell'ente di personale con qualifica dirigenziale, circostanza che da sola non consente di costruire concettualmente la logica dell'attribuzione, ma nel fatto che tale carenza influisce sulla consistenza del trattamento economico, tenuto conto della disciplina delle sue specifiche componenti che risentono, nella loro quantificazione, della correlazione alle dimensioni dell'ente dove il segretario presta servizio"*;

**ATTESO CHE** l'interpretazione di cui sopra, avente carattere dispositivo anche nei confronti delle Sezioni Regionali di controllo, sancisce il principio inequivocabile circa la spettanza dei diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, ai segretari comunali di fascia C nonché ai segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali;

**RILEVATO CHE:**

- il Comune di Casabona è sprovvisto di figure dirigenziali;
- l'Ufficio di Segreteria comunale di questo Ente è gestito in forma singola e che, conseguentemente, i parametri per l'attribuzione dei diritti di rogito al segretario comunale vanno correlati ad un quinto dello stipendio in godimento;

**RITENUTO** di prendere formalmente atto dei contenuti chiarificatori della citata deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n. 18/SEZAUT/2018/QMIG in data 24.07.2018, che conferma i principi espressi dalla prevalente giurisprudenza in materia sulla scorta delle reiterate pronunce dei giudici del Lavoro, e di dare indirizzo agli Uffici competenti di volersi conformare alla stessa deliberazione in ordine all'interpretazione dell'art. 10, comma 2 bis, della legge 11.08.2014, n. 114, di conversione del D.L. 24.06.2014, n. 90;

**RICHIAMATE** le disposizioni normative citate nella presente premessa;

**VISTI:**

- il D. Lgs. 267/00;
- lo Statuto comunale;
- il CCNL dei Segretari comunale (art. 37);

**DATO ATTO** che il presente provvedimento non richiede l'apposizione di alcun parere tecnico e/o contabile, per la sua natura di atto di indirizzo;

**CON VOTI** unanimi favorevoli resi nelle forme di legge,

**DELIBERA**

- 1) **Di richiamare** la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **Di prendere atto** dei contenuti chiarificatori della citata deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n. 18/SEZAUT/2018/QMIG in data 24.07.2018, che conferma i principi espressi dalla prevalente giurisprudenza in materia, sulla scorta delle reiterate pronunce dei giudici del Lavoro, riconoscendo al Segretario comunale in servizio presso questo Ente – in quanto privo di figure dirigenziali – le spettanze afferenti i diritti di rogito correlati agli atti pubblico-amministrativi ed alle scritture private autenticate di cui è parte questo stesso Ente, purchè debitamente rogati dal Segretario comunale;
- 3) **Di dare atto** che tale interpretazione chiarificatrice della Corte dei Conti legittima l'attribuzione delle spettanze senza soluzione di continuità rispetto all'entrata in vigore del D.L. n. 90/2014, che aveva sollevato la questione;
- 4) **Di impartire** direttive ai competenti Responsabili di servizio affinché si conformino, nella liquidazione dei diritti di rogito, alla citata deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti in ordine all'interpretazione dell'art. 10, comma 2 bis, della legge 11.08.2014, n. 114, di conversione del D.L. 24.06.2014, n. 90;
- 5) **Di dichiarare** la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**F.to** Dr.ssa Caterina Spadafora

**IL SINDACO-PRESIDENTE**

**F.to** Natale Carvello

Si comunica che la presente deliberazione è stata affissa, in data odierna, all'Albo Pretorio del Comune, prot.n° 0019 del 15 GEN. 2019 del registro di pubblicazione, ai sensi dell'art.124, comma 1°, del T.U. D.Lgs. n° 267 del 18.8.2000, ed è stata comunicata, ai Capigruppo Consiliari con elenco prot.n° 260 del 15 GEN. 2019 ai sensi dell'art.125, comma 1, del T.U. D.Lgs. n° 267 del 18.8.2000. Casabona, li .....

15 GEN. 2019

IL MESSO COMUNALE

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**

Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione conforme del Messo Comunale

**ATTESTA**

-CHE la presente deliberazione, a norma dell'art.124, comma 1°, del D.Lgs 18.8.2000, n° 267 recante <<Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali>> è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e vi resterà affissa per 15 giorni interi e consecutivi a partire dal 15 GEN. 2019 al ..... con prot.n° 0019 del Registro di pubblicazione;

-CHE la presente deliberazione è stata comunicata, con elenco prot.n° 260 del 15 GEN. 2019 ai capigruppo consiliari, come prescritto dall'art.125, comma 1°, del D.Lgs 18.8.2000, n° 267. Casabona, li .....

15 GEN. 2019

**F.to** **IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dr.ssa Caterina Spadafora

**E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.**

**Dalla Residenza Municipale, li .....**

15 GEN. 2019

**IL SEGRETARIO COMUNALE**



**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazioni conformi del Messo Comunale,

**certifica**

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ (art.124, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267), senza reclami;
- è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ ;
- perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art.134, comma 3 , del D.Lgs. 18.8.2000, n°267);
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, del D.Lgs.18.8.2000, n° 267).-

Casabona, li .....

**IL SEGRETARIO COMUNALE**